

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1954 DEL 31/10/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA, L'ISTITUTO COMPRENSIVO "VICENZA 8" E IL LICEO "G.B. QUADRI" PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA RIVOLTA AI PAZIENTI IN ETÀ SCOLASTICA DELL'OSPEDALE SAN BORTOLO, A VALERE FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 2029/2030.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 1983/25

Il Direttore della UOC Affari Generali e Legali riferisce:

Premesso che:

- La scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare, quali esperienze significative del sistema nazionale di istruzione e formazione, sono riconosciute, in ambito sanitario, come parte integrante del percorso terapeutico. L'attività didattica rivolta ai bambini e ai ragazzi ricoverati nelle strutture ospedaliere o seguiti in regime di day-hospital riveste, in particolare, un ruolo rilevante in quanto garantisce agli stessi il diritto all'istruzione e contribuisce al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico, spesso compromesso dall'allontanamento dal proprio ambiente emotivo, affettivo, di crescita, di studio e di vita sociale.
- La scuola in ospedale, nata da esperienze occasionali sulla base della disponibilità di singoli operatori e istituzioni, nel tempo si è diffusa in tutti gli ordini e gradi di scuola e nei principali ospedali e reparti pediatrici del territorio nazionale, al fine di mettere in condizione gli alunni ricoverati di proseguire lo sviluppo di capacità e competenze, facilitare il loro reinserimento nei contesti di appartenenza e di prevenire eventuali situazioni di dispersione scolastica.
- Il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 27.09.2000 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero della Sanità ed il Ministero per la Solidarietà Sociale denominato *“Tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione ed al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati”* ha introdotto, nel nostro Paese, un modello di riferimento per la realizzazione di specifiche azioni di collaborazione tra tutti i soggetti e gli enti istituzionali dedicati alla tutela dei diritti sopra citati.
- In virtù di quanto sopra, l'Azienda ULSS 8 Berica ha stipulato degli accordi con le Istituzioni scolastiche del territorio per la realizzazione di programmi di attività didattica e pedagogica a favore di bambini e ragazzi ricoverati presso l'Ospedale “San Bortolo”, quali la convenzione con il Liceo “G.B. Quadri” di Vicenza (rif. Deliberazione n. 1524 del 23.09.2022) e la convenzione con l'Istituto Comprensivo “Vicenza 8” di Vicenza (rif. Deliberazione n. 1527 del 23.09.2022), entrambi sottoscritti a valere anche per gli anni scolastici successivi all'adozione del provvedimento e senza scadenza, salvo disdetta di una delle parti.

Considerato che, in data 18 luglio 2025, il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo “Vicenza 8” di Vicenza ha trasmesso una nuova bozza di convenzione, predisposta sulla scorta del modello di convenzione redatto dalla scuola polo del Veneto per le SIO (Scuole in Ospedale), l'I.C. Ardigò di Padova, per gli accordi di rete tra le scuole, chiedendo una revisione dell'accordo attualmente in essere, coinvolgendo altresì il Liceo “G.B. Quadri” di Vicenza;

Preso atto del confronto avvenuto tra la Direzione Medica ospedaliera di Vicenza e i Dirigenti scolastici degli Istituti sopraindicati, in merito al contenuto della bozza di convenzione inoltrata, al fine di meglio definire i reciproci impegni da assumere nell'ambito stessa;

Visto che, in data 23.10.2025, il Direttore f.f. della Direzione Medica 1 di Vicenza ad indirizzo organizzativo gestionale ha espresso il suo parere favorevole sul testo di convenzione allegato alla presente deliberazione, valevole fino all'anno scolastico 2029/2030;

Alla luce di quanto espresso, si propone di stipulare la convenzione con l'Istituto Comprensivo "Vicenza 8" di Vicenza e con il Liceo "G.B. Quadri" di Vicenza, a valere fino all'anno scolastico 2029/2030 incluso, per lo svolgimento dell'attività scolastica in favore dei pazienti in età scolastica dell'Ospedale "San Bortolo" di Vicenza, secondo le modalità previste nel documento allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il testo della convenzione tra l'Azienda ULSS 8 Berica, l'Istituto Comprensivo "Vicenza 8" ed il Liceo "G.B. Quadri" *"per lo svolgimento dell'attività scolastica rivolta ai pazienti in età scolastica dell'Ospedale San Bortolo"*, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 e con validità fino all'anno scolastico 2029/2030 incluso, secondo le modalità previste nel documento allegato alla presente deliberazione che si approva quale sua parte integrante ed essenziale;
2. di precisare che i costi derivanti dalla convenzione sono quelli relativi a fornitura e lavaggio dell'abbigliamento per il personale docente interessato, nonché quelli di carattere generale (utenze ecc.); tali costi saranno imputati ai conti relativi nei bilanci sanitari per gli anni di rispettiva competenza;
3. di prescrivere che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

	Convenzione per lo svolgimento dell'attività scolastica rivolta ai pazienti in età scolastica	
	dell’Ospedale San Bortolo	
	TRA	
	l’Azienda U.L.SS. n.8 “BERICA” (di seguito denominata “ULSS”) con Sede legale in	
	Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02441500242, nella persona del	
	suo Legale Rappresentante pro tempore, dott.ssa Patrizia Simionato, quale Direttore Generale	
	dell’Azienda	
	E	
	Le scuole statali del primo e del secondo ciclo	
	l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VICENZA 8” (IC8), con sede in Vicenza,	
	via Prati n. 13, codice fiscale 80015770243 nella persona del Dirigente Scolastico prof. Catia	
	Coccarielli	
	il LICEO STATALE “G.B. QUADRI” (G.B. Quadri), con sede e domicilio fiscale in	
	Vicenza, Viale Giosuè Carducci n. 17, codice fiscale/partita IVA 80014650248, nella persona	
	del Dirigente Scolastico prof. Isabella Bartolone	
	PREMESSO CHE	
	• il periodo di ospedalizzazione comporta per bambini, ragazzi, preadolescenti, adolescenti e	
	giovani un allontanamento traumatico dal proprio ambiente emotivo, affettivo, di crescita, di	
	studio e dal proprio ambiente quotidiano di vita sociale;	
	• in tale assunto le Aziende Sanitarie riconoscono il servizio scolastico quale contributo	
	fondamentale al miglioramento della qualità della vita dei degenti e come parte integrante del	

	loro percorso di cura in sintonia con i propri obiettivi istituzionali promuovendo così la	
	cooperazione interistituzionale con la scuola pubblica;	
	• nel presente documento l’uso della terminologia al maschile è esclusivamente funzionale	
	alla più agevole lettura del testo, fermo restando il sostanziale rispetto di genere.	
	CONSIDERATO CHE	
	• i Servizi di Scuola in Ospedale (SIO) presso le strutture ospedaliere e di Istruzione	
	Domiciliare (ID) riconoscono i diritti costituzionalmente garantiti (art.3 e 34 della Costituzione	
	Italiana) che sono definiti nella parte operativa dalle nuove Linee Guida Nazionali (DM. 461	
	del 6/06/2019) con finalità di prevenzione e rimozione delle condizioni che impediscono il	
	pieno sviluppo della persona umana;	
	• l’attività didattica rivolta agli studenti ricoverati nelle strutture ospedaliere riveste un ruolo	
	fondamentale nel riconoscimento effettivo del diritto all'istruzione e contribuisce al recupero	
	del loro equilibrio psicofisico, come evidenziato dalla circolare del MIUR n. 353 del 07/08/98	
	e come previsto dalla Legge quadro n. 104/92;	
	• il diritto allo studio ha ampliato il proprio ambito di applicazione in correlazione con	
	l'innalzamento dell'obbligo d'istruzione;	
	• il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 consente alle Istituzioni scolastiche l'ampliamento dell'offerta	
	nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica;	

	• l’attuazione del diritto allo studio dei bambini e degli adolescenti ospedalizzati è obiettivo	
	specifico del Protocollo d'Intesa stipulato in data 27 settembre 2000 fra il Ministero della	
	Pubblica Istruzione e il Ministero della Salute;	
	• il Protocollo d'Intesa del 27 settembre 2000 intende creare le condizioni per la realizzazione	
	e la istituzionalizzazione della presenza di corsi di studio per le scuole di ogni ordine e grado	
	nelle strutture ospedaliere a favore dei bambini e degli adolescenti ospedalizzati, tanto da	
	considerare la scuola in ambito ospedaliero fra gli obiettivi prioritari di applicazione della legge	
	18.12.1997 n.440, di finanziamento delle attività di ampliamento dell'offerta formativa;	
	• in detto Protocollo si sollecitano, altresì, Regioni ed Enti Locali impegnati nell'applicazione	
	della legge n.285/97 a riservare una particolare attenzione alla necessità di promuovere	
	interventi mirati alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e studenti ospedalizzati o	
	costretti a lunghi periodi di degenza domiciliare;	
	• sulla base dell'attività svolta precedentemente e in attuazione di quanto previsto dalle	
	CC.MM. n. 353 del 07.08.98 e n. 43 del 26.02.2001, si ritiene opportuno regolamentare con	
	il presente atto, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 i rapporti tra le Istituzioni	
	Scolastiche e le Aziende Sanitarie;	
	• la Scuola si attiva per garantire il diritto all'istruzione collaborando con le Aziende Sanitarie	
	per mantenere o recuperare l'equilibrio psicofisico dei bambini/ragazzi/giovani ricoverati,	
	secondo le proprie competenze; si ritiene opportuno regolamentare con il presente atto, a	

	decorrere dall’anno Scolastico 2025-26, i rapporti fra l’Azienda Sanitaria ULSS 8 e le	
	Istituzioni Scolastiche al fine di assicurare il funzionamento del servizio scolastico presso le	
	Unità Operative che afferiscono all’Ospedale san Bortolo di Vicenza;	
	SI CONVIENE QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Attuazione	
	Le parti firmatarie della presente Convenzione ed i relativi organi concorreranno	
	all'attuazione dell'accordo nel quadro dei rispettivi ordinamenti ed in conformità con gli stessi,	
	così come definiti dalle normative comunitarie, nazionali, regionali e locali.	
	Art. 2 - Impegni dell’ULSS	
	L’Azienda Sanitaria si impegna ad accogliere e, se necessario, implementare secondo le	
	necessità rilevate, il servizio Scuola Pubblica nei suoi vari ordini all’interno delle proprie	
	strutture afferenti all’Ospedale San Bortolo, in particolare:	
	a) a mantenere o individuare locali idonei allo svolgimento delle attività scolastiche, corredati	
	di attrezzature, arredi funzionali a tale scopo e materiale di facile consumo;	
	b) a consentire, per quegli alunni impossibilitati a recarsi nei locali destinati al servizio scuola,	
	la presenza degli insegnanti nelle camere di degenza;	
	c) a garantire un’adeguata interazione e collaborazione del personale medico, infermieristico	
	e sociosanitario con i docenti ospedalieri nel rispetto dell’interesse del paziente-alunno, in	

	merito alle informazioni utili alle attività della scuola;	
	d) a garantire una piena collaborazione tra personale medico e scolastico per la compilazione	
	dei documenti necessari ed indispensabili all’attivazione dell’Istruzione Domiciliare, come	
	previsto dalla normativa vigente;	
	e) ad autorizzare i docenti ospedalieri a rilevare e trattare dati personali strettamente necessari	
	all’espletamento della propria funzione;	
	f) a favorire la collaborazione del personale medico alla formazione e all’aggiornamento	
	gratuito dei docenti in ordine alle conoscenze sanitarie e psicologiche utili all’attività didattica;	
	g) a favorire il mantenimento delle relazioni con le scuole d’origine dei degenti/alunni	
	assumendosene gli oneri di carico telefonico e di canoni relativi al funzionamento delle	
	attrezzature di teledidattica (telefono, rete internet o altri supporti per strumenti telematici e	
	tecnologici indispensabili per la Didattica a Distanza);	
	h) a fornire o implementare la connessione alla rete internet per permettere ai docenti	
	ospedalieri l’utilizzo del registro elettronico e della didattica digitale;	
	i) a permettere l’accesso alla rete di connessione sicura dell’Azienda Sanitaria da parte dei	
	docenti per mezzo della strumentazione di proprietà della SIO;	
	j) a provvedere alla sicurezza informatica, all’accessibilità e alla manutenzione della	
	strumentazione dell’Azienda Sanitaria data in comodato d’uso alla SIO;	

	k) a fornire ad ogni docente ospedaliero un Cartellino Identificativo, con la dicitura	
	DOCENTE SCUOLA IN OSPEDALE e fornire <i>badge</i> abilitati all’apertura delle porte	
	automatiche della struttura così da permettere agli insegnanti uno spostamento agile all’interno	
	della struttura in cui operano;	
	l) a fornire i servizi igienico/sanitari di prevenzione (fornitura dei camici o delle divise con la	
	dicitura DOCENTE SCUOLA IN OSPEDALE, igienizzazione delle stesse, pulizia delle	
	attrezzature e dei locali, gel disinfettante, mascherine e quant’altro necessario);	
	m) a permettere ai docenti ospedalieri di accedere alle proposte di prevenzione e fruizione dei	
	servizi funzionali previsti per il personale socio/sanitario (vaccinazioni, esami...) (C.M.	
	353/98);	
	n) a favorire la partecipazione dei docenti ad eventuali corsi sulla sicurezza e prevenzione dei	
	rischi, sulle norme igienico-sanitarie e sulla privacy organizzati dall’Azienda sanitaria;	
	o) a fornire informazioni e provvedere a misure di carattere profilattico a tutela della salute	
	degli alunni e dei docenti stessi e a prevedere per il personale scolastico protocolli specifici,	
	così come previsto per il personale sanitario in casi di emergenza sanitaria particolare;	
	p) Relativamente alla Responsabilità Civile verso terzi delle Aziende ed Enti del Servizio	
	Sanitario Regionale, la Regione del Veneto, con DGR n. 1471/2024, ha previsto che le	
	medesime assumano a carico dei propri bilanci i costi correlati alla gestione diretta dei relativi	
	danni; l’Azienda ULSS 8 Berica provvede pertanto alla trattazione/liquidazione dei	

	sinistri di RCT, ivi quelli -se del caso- provocati per fatto e colpa del personale insegnante	
	che partecipa all’attività disciplinata dalla presente convenzione;	
	q) a permettere l’accesso di soggetti esterni individuati dai docenti della Scuola per attuare	
	progetti che integrino/promuovano l’offerta formativa previa preventiva autorizzazione sia	
	dell’Azienda Sanitaria che della Dirigenza Scolastica competente;	
	r) a comunicare alle dirigenze delle due Istituzioni Scolastiche, entro l’inizio di ogni anno	
	scolastico, il nominativo di un referente unico dell’Azienda (vedi art.5) al quale sottoporre	
	eventuali quesiti e necessità di carattere generale relativi a problematiche che possono sorgere	
	in tutti i reparti di degenza nei quali i docenti SIO dei vari ordini scolastici sono chiamati ad	
	operare;	
	s) a pubblicare nella sede più opportuna e divulgare tra i coordinatori infermieristici e i	
	referenti delle varie unità operative, la presente CONVENZIONE e qualsiasi altro importante	
	documento che dovesse essere necessario condividere tra personale scolastico e sanitario.	
	Art. 3 - Impegni della Scuola	
	Le Istituzioni scolastiche intendono garantire il diritto allo studio dei bambini e dei ragazzi	
	malati promuovendo attività educative e didattiche finalizzate a costituire una integrazione in	
	continuità con il progetto educativo e scolastico attivato nella propria scuola di appartenenza.	
	Le Istituzioni scolastiche si impegnano, in particolare:	
	a) ad assicurare il servizio relativamente a scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola	

	secondaria di primo e secondo grado garantendo attività didattiche specifiche per ogni ordine	
	di scuola;	
	b) a garantire l’organizzazione e programmazione didattica ed educativa secondo i programmi	
	vigenti e quanto previsto dalle nuove linee guida nazionali per SIO e ID;	
	c) a gestire e sovrintendere al servizio e agli aspetti amministrativi legati al personale	
	assegnato e ad esercitare le funzioni amministrative connesse alle attività didattiche;	
	d) a trasmettere alle scuole di appartenenza degli alunni gli eventuali attestati di frequenza e	
	gli elementi di conoscenza e valutazione in ordine al percorso formativo individualizzato nel	
	rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;	
	e) ad essere di supporto alle scuole di appartenenza per le operazioni di scrutinio/valutazione	
	e per l’organizzazione delle prove INVALSI e degli Esami di Stato previsti secondo gli	
	ordinamenti vigenti ove se ne creasse la necessità;	
	f) a segnalare alla struttura sanitaria, anche per tramite del proprio referente interno, prima	
	dell’inizio di ogni anno scolastico, i nominativi del corpo docente in servizio presso la sezione	
	ospedaliera ed aggiornarli in corso d’anno qualora venissero integrati o sostituiti anche al fine	
	dell’emissione dei cartellini identificativi;	
	g) a segnalare alla struttura sanitaria, prima dell’inizio di ogni anno scolastico e ad ogni	
	successiva variazione, i nominativi di eventuali supplenti dei titolari, docenti volontari con	
	rapporto di collaborazione attivato dalle Scuole di riferimento SIO.	

	h) a mantenere tutte le forme di collaborazione a distanza con le scuole di appartenenza degli	
	alunni e studenti;	
	i) a predisporre e coordinare i progetti didattici attivati dagli insegnanti ospedalieri (C.M.	
	353/98);	
	j) a garantire una adeguata collaborazione a tutti i livelli con il personale sanitario nelle sue	
	varie vesti, nel rispetto dell’interesse del degente-alunno;	
	k) a favorire la partecipazione del personale docente alla formazione e all’aggiornamento in	
	servizio;	
	l) a chiedere preventiva autorizzazione per l’accesso di eventuali soggetti esterni, individuati	
	dai docenti della scuola o dalla dirigenza scolastica, la cui presenza sia necessaria per attuare i	
	progetti che integrino/promuovano l’Offerta Formativa della SIO e che saranno	
	preventivamente condivisi con chi di competenza, valutando d’intesa con la Direzione Medica	
	che il progetto e i soggetti esterni siano idonei per il contesto ospedaliero, in particolare sotto	
	il profilo igienico-sanitario relativamente a modalità e mezzi utilizzati;	
	m) a provvedere alla sicurezza informatica della strumentazione di proprietà della SIO	
	secondo i requisiti indicati dall’Azienda sanitaria;	
	n) nelle persone dei due Dirigenti Scolastici, di individuare la modalità di comunicazione più	
	efficace a garantire la presa visione e condivisione, da parte di tutti i docenti ospedalieri in	
	servizio, dei documenti citati nell’Art. 8 del presente documento.	

	o) a favorire la partecipazione dei docenti ad eventuali corsi organizzati dall’Azienda sulla	
	sicurezza e prevenzione dei rischi, sulle norme igienico-sanitarie e sulla privacy.	
	Art. 4 - Modalità di attuazione delle finalità della convenzione	
	Le attività inerenti all’attuazione della presente convenzione dovranno avvenire secondo le	
	seguenti modalità d’interazione professionale:	
	<u>Personale Scolastico</u>	
	I docenti attuano il progetto educativo/scolastico in ospedale rispettando i doveri e gli	
	obblighi dei dipendenti della PA e impegnandosi a trattare i dati particolari personali degli	
	alunni nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati. I docenti sono	
	altresì tenuti alla riservatezza in ordine a tutti i dati e a tutte le informazioni di qualsivoglia	
	natura di cui vengano a conoscenza nell’espletamento delle proprie attività e si impegnano,	
	inoltre, a non fornire informazioni o comunicazioni riguardanti notizie e provvedimenti di	
	qualsiasi natura di cui vengono a conoscenza nel corso dello svolgimento dell’attività oggetto	
	della presente convenzione.	
	<u>Operatori sanitari</u>	
	Il personale ospedaliero che viene in contatto con la scuola coopera al progetto educativo	
	nell’ambito del proprio ruolo. Il personale sanitario è altresì tenuto a collaborare,	
	congiuntamente al personale scolastico nell’individuazione e attuazione delle azioni condivise	
	che permettono ad entrambi i ruoli uno svolgimento più agile e funzionale del	

	lavoro e all’evasione delle incombenze burocratiche delle diverse figure professionali; il tutto	
	nel solo interesse della tutela del diritto allo studio e del percorso scolastico dell’alunno	
	ospedalizzato.	
	Art. 5 - Referenti	
	I rapporti tra le Istituzioni scolastiche e l’Azienda sanitaria saranno tenuti dai dirigenti	
	scolastici o da loro referente delegato e dal Dirigente medico designato dall’Azienda stessa; i	
	nominativi dei referenti dovranno essere comunicati e/o confermato da entrambe le parti prima	
	dell’inizio di ogni anno scolastico o nel corso dello stesso nel caso in cui venisse modificato.	
	Art. 6 - Ulteriori collaborazioni	
	L’Azienda ULSS 8 e le Istituzioni scolastiche promuovono eventuali iniziative di	
	collaborazione con gli Enti locali competenti in materia di istruzione al fine di valorizzare ed	
	ottimizzare le risorse impiegate per il funzionamento del servizio scolastico nelle strutture	
	ospedaliere nell’ottica dei “servizi alla persona e alla comunità” (DL 31/03/98, n.112).	
	Art. 7 - Durata	
	La presente convenzione decorre dall’anno scolastico 2025/2026 con validità fino all'anno	
	scolastico 2029/2030 incluso, salvo disdetta di una delle parti firmatarie da comunicarsi entro	
	il termine di 3 mesi dalla chiusura dell’anno scolastico. La presente convenzione sarà oggetto	
	di revisione qualora le Parti lo ritenessero necessario.	

	Art. 8 – Norma di rinvio	
	Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno	
	riferimento alla legislazione vigente in materia e ai regolamenti interni dell’Azienda ULSS 8,	
	per quanto compatibili.	
	In particolare, per i docenti ospedalieri trovano applicazione: a) il Codice di Comportamento	
	aziendale (reperibile nel sito dell’Azienda sanitaria); b) le prescrizioni del Piano della	
	Prevenzione della Corruzione dell’Azienda ULSS 8 inserito nel PIAO (reperibile nel sito	
	dell’Azienda sanitaria); c) il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato sui	
	rispettivi siti delle scuole e dell’USR per il Veneto.	
	Le Parti infine si impegnano, ciascuna per i propri ambiti di competenza, a garantire	
	l’applicazione della normativa di cui al D.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei	
	luoghi di lavoro.	
	Art. 9 – Oneri fiscali	
	La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo con oneri a carico dell’Azienda ULSS	
	8 ed è assolta con modalità virtuale ai sensi dell'Autorizzazione Ag. Entrate n. 15451/97 ed	
	estensione n. 15956/14 aggiornata dalla Direzione Provinciale – Ufficio Territoriale di	
	Vicenza 1 in data 26/03/2014. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto	
	a registrazione solo in caso d’uso, a cura e a spese della parte richiedente.	

[illegible]